

Modello CUD 2013: pronto il nuovo modello per la certificazione unica

di Antonella Benedetto

Con **provvedimento direttoriale** dell'11 gennaio, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione definitiva del modello **CUD 2013**, ossia del modello di certificazione unica che deve essere utilizzato per il periodo d'imposta 2012 e rilasciato, in formato elettronico, entro il prossimo 28 febbraio. Il modello è utilizzato dai sostituti di imposta e contiene la certificazione dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati (quali possono essere, ad esempio, i compensi percepiti dai soci di cooperative di produzione e lavoro, le remunerazioni dei sacerdoti, gli assegni periodici corrisposti al coniuge) nonché dei redditi pensionistici percepiti nel corso del 2012. La certificazione deve essere rilasciata dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.

La versione definitiva del modello è disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.

La certificazione unica dei redditi

Il modello CUD 2013 deve essere utilizzato per l'attestazione:

- a) dell'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (di seguito: "TUIR"), corrisposti nell'anno 2012 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta e ad imposta sostitutiva;
- b) delle relative ritenute di acconto operate;
- c) delle detrazioni effettuate.

Il modello è, inoltre, utilizzato per l'attestazione dell'ammontare complessivo dei redditi corrisposti nell'anno 2012 che non hanno concorso alla formazione del

reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS comprensivo delle gestioni ex INPDAP.

I datori di lavoro e gli Enti pensionistici sono tenuti a rilasciare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di percezione dei redditi, una certificazione unica dei redditi, contenente indicazioni specifiche in merito ai redditi percepiti dai lavoratori dipendenti ed assimilati, nonché dai percettori di redditi da pensione nel corso dell'anno solare precedente.

Importante!

A decorrere dall'anno 2013, come sancito dal **comma 114, dell'art. 1, della Legge di Stabilità**, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea.

Struttura e contenuti del modello CUD 2013: le novità

Oltre ad una sezione dedicata ad accogliere i dati del datore, la certificazione unica 2013, come per gli anni precedenti, si compone di ulteriori tre sezioni distinte:

- ¹⁴/₇ **Sezione A:** indicazione dei dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme;
- ¹⁴/₇ **Sezione B:** dati fiscali;
- ¹⁴/₇ **Sezione C:** dati previdenziali.

Il modello CUD 2013 presenta ulteriori importanti novità rispetto a quelle già introdotte lo scorso anno, che interessano principalmente la "Sezione B" dello stesso, ossia la parte della certificazione dedicata ad accogliere i dati fiscali riferibili ai redditi percepiti nell'anno 2012.

Sezione A: indicazione dei dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme

In tale sezione, il sostituto di imposta deve indicare:

- i dati anagrafici del contribuente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale);
- l'eventuale versamento di contributi e/o TFR presso forme di previdenza complementare o individuale;
- il domicilio fiscale del contribuente nonché eventuali variazioni dello stesso intervenute nel corso del 2012.

Codice fiscale 1		Cognome 2		Nome 3		
RSSMRA56A57H501Q		ROSSI		MARIA		
Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita 6	Prov. nasc. (sigla) 7	Previdenza complementare 8	Data iscrizione al fondo 9 giorno mese anno	Eventi eccezionali 11
F	17 01 1956	ROMA	RM	1	25 05 2008	4
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2011						
Comune 12			Provincia (sigla) 13	Codice comune 14		
ROMA			RM	H501		
DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2011 O ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE PRECEDENTE						
Comune 15			Provincia (sigla) 16			
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2012						
Comune 17			Provincia (sigla) 18	Codice comune 19		

Dopo l'indicazione dei dati anagrafici, dunque, il sostituto di imposta che compila la certificazione unica deve indicare nel **campo "8"** se il contribuente ha versato, per il tramite del proprio sostituto di imposta o anche direttamente, contributi presso una delle forme di **previdenza complementare o individuale**. La scelta del codice da indicare nel campo "8" dipenderà dalla categoria di soggetti che effettuano tali versamenti, per cui il sostituto è tenuto ad indicare uno dei codici di seguito indicati:

- **codice "1"**: per i soggetti per i quali, in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 4 del D.Lgs. n. 252/2005, è prevista la deducibilità dei contributi versati per un importo non superiore a euro 5.164,57;
- **codice "2"**: per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- **codice “3”**: per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005.
- **codice “4”**: per i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche loro destinate.
- Il **campo “11”** è destinato ad accogliere i codici indicati nelle istruzioni fornite dall’Agenzia per il verificarsi di **“eventi eccezionali”**. In esso andranno indicati, a seconda dei casi, i codici “1” (contribuenti vittime di richieste estorsive), “3” (contribuenti residenti nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall’emergenza legata all’afflusso di migranti) e “7” (contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali).

Infine, altro elemento importante da indicare nella sezione A fa riferimento al codice del comune del proprio domicilio fiscale da indicare nei **campi “14” e “19”**. Tale informazione risulta rilevante per l’individuazione del comune cui versare l’addizionale comunale e, pertanto, tiene conto anche di eventuali variazioni del domicilio fiscale intervenute nel corso dell’anno 2012.

Per l’individuazione dei codici catastali necessari per la compilazione di tali campi, ai fini dell’individuazione del comune a cui versare l’addizionale comunale, è possibile consultare il sito internet www.finanze.gov.it (area Fiscalità locale, voce addizionale comunale all’IRPEF).

Sezione B: i Dati fiscali

Nella **parte B** “Dati fiscali” vanno certificati le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria,

i compensi con ritenuta a titolo d’imposta, quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, quelli assoggettati a tassazione separata (arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, compresi i relativi acconti e anticipazioni, erogati nell’anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale comprese nel maturato fino al 31/12/2006) nonché gli oneri di cui si è tenuto conto e gli altri dati necessari ai fini dell’eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi (ad es. i giorni di lavoro dipendente e/o pensione).

In particolare al **punto “1”** i redditi da lavoro dipendenti e assimilati vanno indicati al netto del contributo di solidarietà di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (legge 14 settembre 2011, n. 148).

Esempio: come determinare la base imponibile?

Un contribuente ha un reddito di 340.000 euro. Su tale reddito, è tenuto a pagare un contributo di solidarietà del 3% da calcolarsi sulla parte eccedente il tetto dei 300.000 euro.

Reddito lordo realizzato.....	Euro 340.000
Parte su cui calcolare il contributo del 3%.....	Euro 40.000
Contributo di solidarietà (3% di 40.000).....	Euro 1.200
Redditi da indicare al punto “1” (base imponibile).....	Euro 338.800

Il contributo di solidarietà versato dal contribuente verrà indicato al punto **“138”**.

Agevolazioni per il rientro dei cervelli

Per i redditi di lavoro dipendente delle categorie individuate con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011, la legge 30 dicembre 2010, n. 238, ha previsto un **abbattimento della base imponibile** ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche pari all’80 % per le lavoratrici e il 70 % per i lavoratori.

Al punto “1” del modello CUD 2013 va indicato, quindi, rispettivamente il 20 % o il 30% dei redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti previsti, che hanno richiesto di fruire del beneficio fiscale previsto dall’art. 3 della medesima legge in sede di applicazione delle ritenute. Nelle annotazioni (cod. BM) verrà, invece, indicato l’ammontare complessivo delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (80% o 70% dell’ammontare erogato).

Agevolazioni per l’incremento della produttività

Nei **punti da 251 a 255** vanno indicati gli importi relativi alle componenti accessorie della retribuzione corrisposti per l’incremento della produttività del lavoro che fruiscono del regime agevolato introdotto dall’articolo 2 del decreto legge

27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 (prorogato per il periodo d'imposta 2012 dal D.P.C.M. 23 marzo 2012).

Per il 2012 il beneficio consiste nell'applicazione alle suddette componenti, nel limite complessivo di 2.500 euro lordi, di un'**imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al **10%**, a condizione che tali componenti accessorie siano erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali

Modello Cud 2013: le altre novità

Tra le novità previste dal modello si segnala l'introduzione di:

- nuovi campi al fine della certificazione delle operazioni di assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta nell'anno 2012 relativamente alla **cedolare secca**;
- nuovi campi (campo 123 "Eccedenze" e 126 "Anni residui") relativamente ai lavoratori di **prima occupazione**;

Cedolare secca: certificazione delle operazioni di assistenza fiscale prestata

Nei **punti "26"** e **"27"** della "Parte B" devono essere indicati, rispettivamente, la "prima rata di acconto" e la "seconda o unica rata di acconto" della **cedolare secca** trattenuti dal sostituto al sostituto che si è avvalso dell'assistenza fiscale nel periodo d'imposta per il quale è consegnata la certificazione. Ciò in considerazione del fatto che lo scorso anno era stata ammessa la facoltà di provvedere al pagamento della cedolare secca attraverso il proprio sostituto di imposta che, in tal caso, provvedeva a trattenerla.

PARTE B DATI FISCALI

DATI PER LA EVENTUALE
COMPILAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI

Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir		Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 5 e 5-bis del Tuir		Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir	
1	2	3	4	Lavoro dipendente	Pensione
Addizionale comunale all'Irpef					
5 Ritenute Irpef	6 Addizionale regionale all'Irpef	10 Acconto 2012	11 Saldo 2012	13 Acconto 2013	14 Ritenute Irpef sospese
Addizionale comunale all'Irpef sospesa					
15 Addizionale regionale all'Irpef sospesa	17 Acconto 2012	18 Saldo 2012	21 Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno	22 Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno	23 Acconti Irpef sospesi
24 Acconto addizionale comunale all'Irpef	25 Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso	26 Prima rata di acconto cedolare secca	27 Seconda o unica rata di acconto cedolare secca	28 Acconti cedolare secca sospesi	
36 Credito Irpef non rimborsato	37 Credito di addizionale regionale all'Irpef non rimborsato	38 Credito di addizionale comunale all'Irpef non rimborsato	39 Credito cedolare secca non rimborsato		

www.commercialistatelematico.com

Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione				
Versati nell'anno	Eccedenti	Importo totale	Differenziale	Anni residui
122	123	124	125	126

Contributi “prima occupazione”
eccedenti la somma si € 5.164,57

Numeri di anni “residui” nei quali è
possibile la deduzione dei contributi
“prima occupazione”

Estensione della scelta per l'8 per mille

Tra le altre novità che ritroviamo nella bozza del modello Cud 2013, si segnalano anche quelle concernenti l'8 per mille e il 5 per mille. Nella scheda per la scelta dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef infatti, a seguito delle norme emanate nel 2012, sono state introdotte due nuove istituzioni religiose beneficiarie.

- la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia;
- l'Esarcato per l'Europa e dalla Chiesa apostolica in Italia.

9 febbraio 2013
Antonella Benedetto